



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 44 del 5/09/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 luglio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. EDWARDS LUKE EUGENE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POL. CITTA' DI FIUGGI ED IN OGNI CASO SOGGETTO CHE HA SVOLTO ATTIVITÀ ALL'INTERNO E NELL'INTERESSE DI TALE SOCIETÀ E COMUNQUE RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 40, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ ASDPOL CITTA' DI FIUGGI A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 21 del 31/07/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, **letti** gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 862 pfi 24-25, avente ad oggetto: *"Dichiarazione mendace rilasciata dal calciatore sig. Edwards Luke Eugene il quale, in occasione del tesseramento per la società Città di Fiuggi, dichiarava di non essere mai stato tesserato per alcuna società affiliata ad una federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla federazione inglese"*;

Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; **vista** la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata; **rilevato** che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, e che dall'esame di tali documenti è emerso quanto segue.

In occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD POL Città' di Fiuggi del 10.1.2025, il calciatore sig. Edwards Luke Eugene ha sottoscritto apposita dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere. La non veridicità di tale dichiarazione emerge incontrovertibilmente dalla

comunicazione inviata tramite e-mail dalla federazione inglese alla F.I.G.C. in data 14.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore sig. Edwards Luke Eugene è stato tesserato per la società Tenbury United Youth, alla medesima affiliata. Con comunicazione del 26.9.2022, poi, l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., in riscontro ad una espressa richiesta di chiarimento da parte della Procura Federale, ha precisato che fornisce supporto ed ausilio a quelle società che ne facciano richiesta al fine di effettuare un controllo preventivo di veridicità delle dichiarazioni rese ai fini del tesseramento ai sensi dell'art.40, comma 5, delle N.O.I.F. da un calciatore straniero residente in Italia che attesti sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, verificando in tal modo l'esistenza di eventuali pregressi tesseramenti del calciatore presso le stesse e consentendo alle società di istruire, così, la pratica di tesseramento in modo corretto. Nel caso di specie, pertanto, è pacifico che la società ASD Pol. Città di Fiuggi avrebbe potuto, ed anzi dovuto, richiedere informazioni all'Ufficio Tesseramento della FIGC per avere contezza della veridicità della dichiarazione del calciatore sig. Edwards Luke Eugene.

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro Boscarino; **visto** l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

Ha ritenuto di deferire i seguenti soggetti innanzi al Tribunale Federale Territoriale del C.R. Lazio:

1) il sig. **Edwards Luke Eugene**, all'epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD POL. Città' di Fiuggi ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all'interno e nell'interesse di tale società e comunque rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 5, delle N.O.I.F..

2) la società **ASDPOL Città' di Fiuggi** a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Edwards Luke Eugene.

All'udienza fissata dallo scrivente Tribunale per il 30 luglio 2025 era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Alessandro Avagliano, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il sig. Edwards Luke Eugene fosse sanzionato con 4 giornate di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026 e la società Città di Fiuggi con € 500,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale. I deferiti, pertanto, meritano di essere sanzionati nelle misure stabilite dal dispositivo, ritenute congrue in relazione al materiale svolgersi degli eventi e al disvalore della condotta, nonché della categoria e dell'ambito dilettantistico in cui l'infrazione si è consumata. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Edwards Luke Eugene, n.1 gara di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Città di Fiuggi, euro 300,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 28 agosto 2025, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

8) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GENNARO SOMMA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMI 6 E 7, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 94TER, COMMA 5, DELLE N.O.I.F., NONCHÉ DELLA SOCIETÀ NUOVO COS LATINA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare iscritto al n. 911 pfi 24-25 avente ad oggetto: “ *Mancato pagamento da parte della società ASD Nuovo Cos Latina in favore dell'allenatore Sig. Andrea Furlan delle somme riconosciute dal Collegio Arbitrale della L.N.D. (vertenza n. 2425.50)*”deferiva innanzi a Codesto Tribunale Federale Territoriale:

-Il Sig. **Gennaro Somma**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Nuovo Cos Latina, per rispondere della violazione dell'art.4, comma 1 , e dell'art.31 , commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art.94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore Sig. Andrea Furlan, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia , la somma pari ad euro 449,00, accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D. –A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.50 del 17.12.2004, comunicata alla società Nuovo Cos Latina a mezzo pec del 22.12.2024;

-la società **Nuovo Cos Latina** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Sig. Gennaro Somma, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Procura Federale venivano acquisiti atti e documenti di valenza dimostrativa fra i quali:

-copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. –A-I-A-C- prot. N. 2435.50 del 17.12.2024 comunicato alla società Nuovo Cos Latina a mezzo pec del 22.12.2024;

-copia della ricevuta di avvenuta consegna del 22.12.2024 della pec con la quale il Collegio Arbitrale L.N.D. –A-I-A-C- ha trasmesso alla società Nuovo Cos Latina il lodo prot. N. 2425.50 del 17.12.2024;

-segnalazione dell'allenatore Sig. Andrea Furlan pervenuta in data 06.03.2025, con allegata copia del lodo del Collegio Arbitrale L.N.D. - A.I.A.C. prot. n. 2425.50 del 17.12.2024;

-foglio censimento della società Nuovo Cos latina per le stagioni sportive 2023-2024 e 2024-2025, completi di allegati e variazioni.

All'udienza del 28.08.2025 era presente la Procura Federale, in persona dell'Avv. Tropei Francesco, mentre nessuno compariva per i deferiti.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto, il Sig. Gennaro Somma fosse sanzionato con n. 6 mesi di squalifica e la società Nuovo Cos Latina con € 600 di ammenda + 1 n. punto di penalizzazione da scontare nel campionato di competenza, nella stagione 2025-2026.

Il Tribunale rileva che i fatti oggetto di contestazione, così come prospettati dalla Procura Federale, risultano compiutamente dimostrati dalla documentazione acquisita in atti.

In particolare, è pacifico che, nonostante la regolare notificazione alla società Nuovo Cos Latina,

avvenuta a mezzo PEC in data 22.12.2024, del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D.–A.I.A.C. (prot. n. 2425.50 del 17.12.2024), la stessa non abbia provveduto a corrispondere al sig. Andrea Furlan, entro il termine di trenta giorni, la somma di € 449,00 riconosciutagli con la citata decisione arbitrale.

L'inadempimento risulta ulteriormente confermato dalla successiva segnalazione dello stesso allenatore, pervenuta alla Procura Federale in data 06.03.2025, con la quale veniva rappresentato il mancato pagamento delle spettanze dovute.

Stante quanto previsto dall'art. 31, comma 6, C.G.S., in combinato disposto con l'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., la responsabilità disciplinare sussiste sulla base della mera e semplice violazione della prescrizione normativa sopra richiamata, ovvero per l'omesso pagamento entro il termine stabilito. Ne consegue che la fattispecie incriminatrice, nel caso di specie, deve ritenersi interamente perfezionata, essendo ampiamente decorso il termine perentorio previsto per l'adempimento.

Alla luce di tali circostanze, risulta integrata la violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 94-ter, comma 5, delle N.O.I.F., da parte del sig. Gennaro Somma, nella qualità di presidente munito di poteri di rappresentanza della società. Conseguentemente, trova applicazione anche la responsabilità diretta della società Nuovo Cos Latina ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte poste in essere dal proprio legale rappresentante.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Somma Gennaro, n.4 mesi di inibizione;
- Nuovo Cos Latina, euro 400,00 di ammenda e n.1 punto di penalizzazione in classifica da scontare nel campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2025/2026.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE
F.to Barbara Studer

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

11) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. IL SIG. MATTIA PICCIONI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN AGRESTA, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ALESSANDRO CROCE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA FRATTALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. ANDREA DI LAURENZIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. GABRIELE LUCI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. NICOLÒ CANALI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. CHRISTIAN CIACE, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. LORENZO FABRIANI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE MINORENNE TESSERATO PER LA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L., PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 28, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ S.S.D. ELIS A R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 34 del 29/08/2025

A seguito di segnalazione del Settore Giovanile e Scolastico, svolte le indagini, la Procura Federale riteneva che durante la gara Elis a r.l. – Santa Francesca Cabrini 98 del 19.12.2024, valevole per il girone F del campionato Under 15 Provinciali, tre calciatori tesserati per la società ospitante avessero insultato con frasi discriminatorie in diverse circostanze il calciatore avversario Quin Lang Messina, avente caratteristiche somatiche orientali. Secondo l'Organo inquirente, Alessandro Croce avrebbe proferito la frase “cinese alzati”, Mattia Piccioni e Christian Agresta l'espressione “cinese di merda” nonché quest'ultimo, al termine della gara, le parole “stai zitto cinese di merda”.

La Procura rilevava inoltre come, all'interno degli spogliatoi, i tre calciatori suindicati insieme ai propri compagni di squadra sigg. Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani e Andrea Di Laurenzio avessero parte alla fotografia - scattata da Andrea Frattali - con le mani agli occhi così da simulare le caratteristiche somatiche orientali al fine di schernire Quin Lang Messina. Tale fotografia sarebbe stata poi pubblicata da Mattia Piccioni sul proprio profilo Instagram “mattia” apponendovi le parole “cinese a casa”.

Per tali motivi, la Procura Federale deferiva davanti questo Tribunale Federale Territoriale i sigg. Alessandro Croce, Mattia Piccioni, Christian Agresta, Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani, Andrea Frattali e Andrea Di Laurenzio per rispondere delle violazioni dell'art. 4, comma 1 e dell'art. 28, comma 1 C.G.S. ciascuno ascrivibili nonché la società Elis a r.l. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2 C.G.S..

Pervenivano a questo Tribunale le memorie difensive di Nicolò Canali, Christian Ciace, Alessandro

Croce, Lorenzo Fabriani, Andrea Frattali, Gabriele Luci e della società Elis a r.l. nelle quali si affermava che la frase pronunciata da Alessandro Croce non avesse contenuto offensivo, che l'idea di effettuare la fotografia fosse stata esclusivamente di Mattia Piccioni, che i calciatori ritratti non avevano idea che la stessa fosse destinata alla pubblicazione, che Christian Ciace non aveva nella foto le mani sugli occhi, che Andrea Frattali avesse scattato la fotografia perché richiesto dallo stesso Piccioni con il cellulare di quest'ultimo senza contezza di quanto accadeva e che la società Elis a r.l. fosse dotata di un modello organizzativo volto a combattere i comportamenti discriminatori e avesse realizzato un percorso psicologico volto al contrasto del bullismo destinato alla squadra di cui facevano parte i calciatori deferiti.

All'udienza del 28 agosto 2025 svolta in modalità a distanza era presente la Procura Federale, in persona dell'avv. Francesco Tropepi nonché l'avv. Fabio Giotti per i sigg. Canali, Ciace, Croce, Fabriani, Luci e per la società Elis, l'avv. Filippo Pandolfi per i sigg. Frattali e Agresta e la sig.ra Monica Della Vedova quale esercente la responsabilità genitoriale del sig. Di Laurenzio mentre nessuno compariva per il sig. Piccione.

Il Tribunale Federale, verificata la regolarità delle notifiche e l'integrità del contraddittorio, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, preliminarmente, comunicava di aver raggiunto un accordo di patteggiamento con il sig. Christian Agresta ai sensi dell'art. 127 del C.G.S. con le seguenti sanzioni: pena base di 15 giornate di squalifica ridotta per il rito alla pena finale di 10 giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026.

Per quanto atteneva le restanti posizioni, l'Organo requirente si riportava al proprio atto di deferimento e concludeva richiedendo che fosse affermata la responsabilità dei deferiti e che, per l'effetto i sigg. Mattia Piccioni e Alessandro Croce fossero sanzionati con quindici giornate di squalifica ciascuno, i sigg. Gabriele Luci, Nicolò Canali, Christian Ciace, Lorenzo Fabriani, Andrea Frattali e Andrea Di Laurenzio fossero sanzionati con dieci giornate di squalifica ciascuno e la società Elis a r.l. con euro 2.000,00 di ammenda.

I deferiti si riportavano alle memorie difensive deducendo che non vi fossero i presupposti per la condanna poiché i comportamenti posti in essere dai minori non avevano i requisiti per considerarsi discriminatori e sottolineando altresì come i calciatori avessero collaborato con la Procura Federale nell'accertamento della verità. Chiedevano quindi il proscioglimento o in subordine una pena minima.

Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione risultano inequivocabilmente provati dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale e risultano peraltro ammessi dagli stessi deferiti durante la loro difesa. Non tutti tali fatti, comunque, costituiscono un'infrazione e comunque alcuni di essi debbono essere inquadrati giuridicamente in maniera difforme rispetto a quanto dedotto dall'Organo requirente.

Innanzitutto occorre rilevare come le frasi pronunciate dai calciatori Christian Agresta e Mattia Piccioni all'indirizzo dell'avversario Quin Lang Messina "cinese di merda" nonché quella proferita dal primo "stai zitto cinese di merda" risultano in violazione dell'art. 28 C.G.S. costituendo all'evidenza espressioni volte a offendere, denigrare o insultare "per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale".

Deve invece essere esclusa la responsabilità del sig. Alessandro Croce per aver pronunciato le parole "cinese alzati" in quanto in esse non è ravvisabile alcun intento ingiurioso né tanto meno razzista. Bisogna infatti precisare che non tutti le frasi che contengano riferimenti all'origine territoriale (cinese, americano, romano, milanese, napoletano, etc.) di un soggetto possono ritenersi di per sé discriminatorie: il solo richiamo all'origine di una persona non determina automaticamente che si configuri tale violazione, a meno che non si voglia pensare che il solo fatto di essere originari di una nazione o di una città piuttosto che in altra sia di per sé denigratorio. Tanto più che la frase in oggetto non contiene alcuna ingiuria o offesa ma risulta del tutto anodina. In relazione alla fotografia scattata all'interno degli spogliatoi deve essere effettuata un'attenta valutazione dei singoli protagonisti della vicenda sì da attribuire correttamente le responsabilità a ciascuno di essi.

Bisogna innanzitutto evidenziare come il sig. Christian Ciace, pur essendo ritratto nella fotografia, non compie il gesto di portare le mani agli occhi per simulare le caratteristiche somatiche orientali. Si rileva altresì che non risulta raggiunta la prova che il sig. Andrea Frattali abbia attivamente contribuito all'ideazione della posa della fotografia, poiché emerge dagli atti che si sia limitato esclusivamente a scattare la stessa.

Tuttavia, la responsabilità di entrambi i suddetti calciatori non può essere del tutto esclusa in

quanto essi hanno certamente partecipato alla realizzazione dello scatto e accortisi di quanto stava accadendo, avrebbero dovuto ritrarsi. Avendo partecipato a una attività comunque contraria ai principi di lealtà, correttezza e probità, essi meritano di essere sanzionati con la squalifica per due giornate di gara.

I sigg. Christian Agresta, Alessandro Croce, Lorenzo Fabriani, Nicolò Canali, Gabriele Luci e Andrea Di Laurenzio, invece, risultano ritratti nello scatto fotografico effettuato nello spogliatoio dopo la partita con le mani sugli occhi simulando tratti orientali, con l'evidente intento di dileggiare l'avversario; pur tuttavia non risulta raggiunta la prova che essi avessero contezza che lo scatto dovesse venir poi pubblicato sui social network, così da esporlo alla conoscibilità generale inclusa quella del sig. Quin Lang Messina.

La responsabilità dei detti calciatori deve quindi ritenersi più lieve rispetto a coloro che compiono atti con evidente matrice discriminatoria direttamente percepibili dalla persona offesa o comunque rivolti alla generalità del pubblico e tale fatto deve essere tenuto in considerazione al momento dell'irrogazione della sanzione.

La quantificazione della pena, infatti, deve essere effettuata tenendo conto sia della modalità in cui la condotta si è concretizzata sia di tutte le circostanze a esse relative. E ciò in quanto l'art. 13, comma 2, C.G.S., prevedendo espressamente che "Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione", introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all'entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU. n. 119 /2023-2024).

Nel caso in oggetto, pur essendo assumibile un intento denigratorio, non risulta raggiunta la prova della consapevolezza che lo scatto dovesse essere portato all'attenzione di soggetti esterni né al destinatario del dileggio. Bisogna inoltre considerare le attenuanti generiche, l'assenza di recidiva e la collaborazione prestata dai calciatori alla Procura Federale nell'accertamento delle responsabilità.

Questo Tribunale Federale ritiene dunque che i sigg. Alessandro Croce, Lorenzo Fabriani, Nicolò Canali, Gabriele Luci e Andrea Di Laurenzio debbano essere sanzionati con la squalifica per 6 giornate di gara.

Per quanto attiene invece la posizione del sig. Christian Agresta, ritratto nella fotografia e avendo precedentemente pronunciato frasi discriminatorie, questo Tribunale ritiene che l'accordo intervenuto ai sensi dell'art 127 C.G.S. sia conforme alle previsioni regolamentari in ordine alla qualificazione dei fatti e alla congruità della sanzione e, pertanto, ne dichiara l'efficacia.

Infine, deve essere scrutinata la condotta del sig. Mattia Piccioni che ha ideato lo scatto poi realizzato con la fotocamera del proprio telefono cellulare e infine ha modificato la foto aggiungendovi le parole "cinese a casa" per poi pubblicarla sul proprio profilo Instagram "matt-ia". È evidente, quindi, che le azioni complessivamente tenute rappresentano una condotta discriminatoria che ha per di più esposto il sig. Quin Lang Messina al pubblico oltraggio, risultando più gravi rispetto all'agire degli altri protagonisti dello scatto.

Il comportamento del calciatore, già resosi autore di un insulto di matrice razziale nei confronti del sig. Quin Lang Messina durante lo svolgimento della partita e in assenza di qualsiasi resipiscenza, deve quindi essere adeguatamente sanzionato attesi l'antigiuridicità delle azioni dallo stesso compiute e il particolare disvalore della condotta. A riguardo, questo Giudice Federale ritiene che la sanzione richiesta dalla Procura non sanzioni adeguatamente il deferito, dovendosi invece comminare la squalifica per 16 giornate di gara.

Dalla responsabilità dei tesserati consegue la responsabilità oggettiva della società; la predisposizione di un modello di comportamento e la lodevole iniziativa assunta a seguito dei fatti della predisposizione di un corso contro il bullismo non sono infatti sufficienti a escludere l'applicazione di sanzioni nei suoi confronti. Tuttavia, considerando tali elementi e avendo applicato ai calciatori squalifiche in misura complessivamente minore rispetto a quanto richiesto dalla Procura Federale, l'ammenda da irrogare alla Elis a r.l. deve essere quantificata in € 600,00. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata in relazione alla posizione del calciatore Agresta Christian, di dichiarare l'efficacia dell'accordo ex art.127 C.G.S. e, per l'effetto, di comminare allo stesso la seguente sanzione:

- Agresta Christian, n. 10 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026.

Di ritenere altresì i rimanenti deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare agli stessi le seguenti sanzioni:

- Piccioni Mattia, n.16 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Croce Alessandro, Fabriani Lorenzo, Canali Nicolò, Luci Gabriele e Di Laurenzio Andrea, n.6 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Ciace Christian e Frattali Andrea, n.2 gare di squalifica, da scontare nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026;
- Elis A.R.L., euro 600,00 di ammenda.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmetta agli interessati.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 5 settembre 2025

II SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Roberto Avantaggiato